

REDDITO IMPRESA E IRAP

Servizi infragruppo deducibili quando c'è sostanza economica e manca intento elusivo

di **Fabio Landuzzi**

Un'interessante sentenza della [Commissione Tributaria Provinciale di Napoli del 6 marzo 2014 n. 5897](#) ritorna sulla dibattuta questione della **deduzione fiscale** dei costi sostenuti da una società controllata a fronte della **prestazione di un pacchetto di servizi** (cd. *management fees*) resi da parte della propria controllante, sulla base di un contratto stipulato fra le parti; particolarità ulteriore del caso di specie è che le società, nell'anno oggetto di contestazione, partecipavano al regime di **consolidato fiscale nazionale**.

La **contestazione dell'Amministrazione Finanziaria** sembrerebbe basarsi, dalla lettura della sentenza, sulla **presunta genericità dell'accordo** contrattuale, sul fatto che lo stesso **non aveva data certa**, sulla **presunta genericità della quantificazione** dei corrispettivi addebitati nonché infine sul fatto che **la holding** che prestava i servizi, a sua volta, non essendo dotata di un'organizzazione pienamente autonoma, si rivolgesse a prestatori terzi da cui **acquisiva servizi** a prezzi apparentemente molto inferiori a quelli applicati alla controllata.

La **CTP di Napoli accoglie il ricorso** del contribuente e, dalla parte motiva della sentenza, possono essere tratti alcuni **spunti interessanti** rispetto al complesso tema in discussione.

In primo luogo, i Giudici osservano che **i costi** per le prestazioni rese dalla holding alla controllata sono **certi ed obiettivamente determinati**, in quanto derivano da un **contratto liberamente sottoscritto dalle parti**, le cui clausole indicano chiaramente:

- la **natura dei servizi** da rendere. Suddivisi in tre macroaree: **sviluppo strategico del business, amministrazione e finanza, servizi legali** e di corporate;
- la **modalità di erogazione** dei rispettivi servizi;
- le **modalità di determinazione del corrispettivo** basato su di una consuntivazione a conguaglio al termine di ogni anno.

Nessuna rilevanza, rispetto al tema della deduzione dei costi in oggetto, può quindi essere attribuita secondo i Giudici al **fatto che la holding** a sua volta **acquisti alcune prestazioni da terzi** rivolgendosi al mercato, anche perché non è stata indicata nel giudizio alcuna specificazione di quali sarebbero questi servizi professionali acquisiti da terzi e correlati in modo così diretto alle prestazioni rese alla controllata.

Quanto al requisito della **inerenza** dei costi, i Giudici osservano come, data la **natura delle prestazioni** contrattualmente previste, **non vi sono dubbi** sul fatto che le stesse fossero correlate in modo diretto con l'attività della controllata; tale fatto è poi ulteriormente valorizzato dalla circostanza che la **controllata non** fosse **dotata di autonomi mezzi e personale specializzato**.

Viene quindi riconosciuto il principio secondo cui sulla base di **logiche imprenditoriali, valutazioni di opportunità e convenienza**, è normale che nei gruppi di imprese alcuni **servizi** vengano **centralizzati sulla holding** al fine di evitare duplicazioni e favorire sinergie.

Infine, un'ultima considerazione molto importante compiuta dai Giudici attiene all'**assenza** nel caso di specie di qualsivoglia **vantaggio fiscale** che le parti avrebbero tratto dall'addebito dalla holding alla controllata di questi costi; infatti, poiché le parti aderivano al **regime di consolidato fiscale**, è evidente che ai fini Ires i rispettivi ricavi (per la holding) e costi (per la controllata) si elidevano, con la conseguenza che non vi sarebbe stato **alcun effetto elusivo** ai fini dell'imposta sul reddito. Anche in questa circostanza, la giurisprudenza sottolinea il concetto che nel regime di consolidato fiscale, ai fini Ires, e salvo situazioni patologiche particolari, **manca il sostanziale interesse ad agire dell'Amministrazione** quando oggetto della contesa sono costi e ricavi speculari per operazioni compiute fra società partecipanti alla *fiscal unit*.